



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 5479

IL RETTORE

- VISTO l'art. 54 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del **09/16/18/19.10.2012**, con cui è stato costituito un Comitato per la formulazione del Regolamento elettorale, in sede di prima applicazione, per la costituzione del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 31.10.2012, con cui è stato approvato il "Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 4 dello Statuto: elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina", nonché il "Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 5 dello Statuto: elezione del Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina",

DECRETA

1-È emanato il Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 4 dello Statuto: elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina, nella formulazione sottoriportata:

Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 4 dello Statuto: elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina

Art. 1 - Il Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina

1. Il Rettore indice l'elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012.
2. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario. Il Decano dei componenti il Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina, convoca il Consiglio per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di costituzione del Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola/Facoltà di Medicina.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti "dell'emergenza e dei trapianti di organi (DETO)", "scienze biomediche ed oncologia umana", "interdisciplinare di medicina (DIM)" e "scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso", alla data fissata per la presentazione delle candidature.

5. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché di diffusione dei programmi elettorali.
6. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Rettore in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente a linee programmatiche.
7. Il Rettore provvede a rendere note tutte le candidature con le modalità e nei termini prescritti dal bando di indizione.
8. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Rettore, che ne dispone l'immediata pubblicazione.
9. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i componenti il Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
10. Il Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
11. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012.

2-È emanato il Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 4 dello Statuto: elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina, nella formulazione sottoriportata:

Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 5 dello Statuto: elezione del Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina

Art. 1 – Il Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina

1. Il Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina è costituito:
 - a) dai Direttori dei Dipartimenti “dell'emergenza e dei trapianti di organi (DETO)”, “scienze biomediche ed oncologia umana”, “interdisciplinare di medicina (DIM)” e “scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso”;
 - b) dai Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata attivati nella Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari;
 - c) da tre docenti per ognuno dei Dipartimenti di cui alla lett. a), scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento;
 - d) da n. 25 rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse, di cui:
 - non più di n. 11 rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di pertinenza della Facoltà/Scuola di Medicina, di cui l'Università di Bari è capofila, così ripartiti: n. 5 Direttori delle Scuole di Specializzazione di area medica, n. 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione di area chirurgica e n. 3 Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'area servizi clinici;
 - non più di n. 14 rappresentanti dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Facoltà/Scuola esercita il coordinamento;

- e) da n. 5 rappresentanti dei Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno, di cui almeno 1 per ciascuna Scuola di Dottorato;
- f) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.

Alle riunioni del Consiglio della Scuola/Facoltà partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola/Facoltà.

2. In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 lett. a) dello Statuto, il Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina è comunque validamente costituito con le componenti di cui alle lettere da a) ad e) del precedente comma.

Art. 2 – Rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento

1. Entrano a far parte del Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina i tre docenti, uno per ciascuna categoria, più suffragati in ciascuna Giunta dei Dipartimenti di cui all'art. 1, comma 4, titolari di insegnamenti nei Corsi di studio sulle cui attività la Facoltà/Scuola esercita il coordinamento.

Art. 3 – Elezione dei rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione

1. L'elezione, con l'adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Decano dei Direttori delle Scuole di Specializzazione.
3. Per ciascuna area, sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni rivestono la carica di Direttore delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di pertinenza della Facoltà/Scuola di Medicina ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, di cui l'Università di Bari è capofila.
4. Per ciascuna area, sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte, nei termini previsti al bando di indizione, in forma scritta, al Decano. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, nonché da un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
7. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

Art. 4 - Elezione dei rappresentanti dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse

1. Alle elezioni si procede con il sistema maggioritario.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Decano dei Coordinatori dei Corsi di studio/classe/interclasse.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni rivestono la carica di Coordinatore dei Corsi di studio/classe/interclasse sui quali la Facoltà/Scuola di Medicina svolge funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte, nei termini previsti al bando di indizione, in forma scritta, al Decano. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.

6. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, nonché da un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
7. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

Art. 5 – Elezione dei rappresentanti dei Coordinatori di Dottorato

1. Ciascuno dei Consigli dei Dipartimenti di cui all'art. 1, comma 4, nei termini previsti dal bando di indizione, adotta apposita delibera con cui si esprime in ordine alla scelta di riconoscere ai Coordinatori di Scuole o indirizzi di Dottorati con sede amministrativa nel Dipartimento stesso l'elettorato attivo e passivo nella elezione disciplinata dal presente articolo.
2. Alle elezioni si procede con il sistema maggioritario.
3. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Decano dei Coordinatori dei Dottorati di cui al precedente comma 1.
4. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultano legittimati ai sensi del precedente comma 1.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Le candidature sono libere e devono essere proposte, nei termini previsti al bando di indizione, in forma scritta, al Decano. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
7. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli aventi diritto al voto, nonché da un segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
8. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina

Art. 6 – Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012.

Bari, 19.11.2012

F.to IL RETTORE